



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA STM IN ULTRA VUOTO REFRIGERATO MEDIANTE ELIO LIQUIDO CON SCHERMATURA TERMICA A BASE DI AZOTO LIQUIDO E COMPLETAMENTE EQUIPAGGIATO CON CAMERA DI PREPARAZIONE /ANALISI E SISTEMA XPS NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE ISUFI – TARGET B/2 (REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DIDATTICO – SCIENTIFICO PER GLI STUDENTI DELL'AREA DI SCIENZE NATURALI). - CODICE CIG: 5920141EE3

ART. 1 - OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 184 in data 24/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, è indetta, ai sensi dell'art.55 del D. Lgs. 163/2006 e con le modalità di cui all'art.83 dello stesso decreto, procedura aperta, per l'acquisto procedura aperta per la fornitura di un sistema STM in ultra vuoto refrigerato mediante elio liquido con schermatura termica a base di azoto liquido e completamente equipaggiato con camera di preparazione /analisi e sistema XPS nell'ambito dell'Accordo di Programma per il potenziamento della Scuola Superiore ISUFI – Target B/2 (Realizzazione di un Laboratorio Didattico – Scientifico per gli studenti dell'Area di Scienze Naturali). Codice CIG: **5920141EE3**

L'importo complessivo posto a base di gara ammonta a € 595.000,00 IVA esclusa.

Le forniture devono intendersi a corpo. La fornitura s'intende comprensiva dei materiali di consumo che consentono il collaudo e il primo utilizzo.

La fornitura comprende:

1.a) MATERIALI DI CONSUMO

Sono comprese nel prezzo contrattuale d'appalto le forniture di tutti quei materiali che permettono la gestione degli apparati fino al collaudo, ivi inclusi ogni altro onere occorrente per rendere i beni oggetto della fornitura montati a perfetta regola d'arte e pronti all'uso (es. spine, cavi, kit d'installazione ecc.) nonché quanto indicato nei Capitolati Tecnici.

1.b) CONTRATTO DI MANUTENZIONE

Il sistema sarà corredato di contratto di manutenzione "full risk" sia preventiva che correttiva, inclusivo di manodopera e pezzi di ricambio. Il contratto avrà validità pari a due annualità, a partire dalla data di positivo collaudo.

1.C) MARCATURA CE, CERTIFICAZIONI, MANUALI, NOTE TECNICHE

La fornitura, per le parti che lo richiedano, dovrà essere munita della marcatura di certificazione "CE" richiesta dalle norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede anche la dichiarazione di conformità e il libretto d'uso e manutenzione in lingua italiana.

Il FORNITORE si obbliga, incluso nel prezzo contrattuale d'appalto, a rilasciare, ad ultimazione dell'installazione e prima del collaudo finale le seguenti documentazioni:

- * schede tecniche e depliant illustrativi delle singole apparecchiature installate
- * manuali di istruzione in lingua italiana o inglese, sia in formato elettronico che cartaceo
- * schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, etc.

Il FORNITORE aggiornerà e sostituirà ove necessario tutti i manuali e la documentazione per l'intero periodo di garanzia.

ART. 2 – TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE IN OPERA

L'esecuzione delle opere e la fornitura e l'installazione delle attrezzature dovrà essere effettuata entro il termine di 70 giorni a partire dalla data di stipula del contratto. Ricevuta la comunicazione di aggiudicazione l'Impresa ha l'obbligo di contattare con immediatezza il responsabile Scientifico del Progetto per gli opportuni accordi in merito alle modalità di esecuzione delle opere o consegna e di installazione delle attrezzature.

ART. 3 – PAGAMENTO

Previa verifica del rispetto degli obblighi da parte dell'aggiudicatario della normativa di cui alla L. 136/2010 recante la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari oltre che della verifica relativa alla regolarità del DURC, il pagamento sarà eseguito, dopo il superamento positivo del collaudo, previa presentazione delle fatture entro 30 giorni da tale data ai sensi del D.Lgs. n. 192/2012. Inoltre, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, la Ditta aggiudicatrice dovrà provvedere, tramite bonifico bancario in favore dell'Università del Salento, a rimborsare, ai sensi dell'articolo 34, comma 35 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazione, dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, quanto dovuto per le spese per la pubblicazione per estratto sui giornali di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

Nel caso di mancato versamento di quanto dovuto per spese di pubblicazione ex articolo 34, comma 35 D.L. n. 179/2012, sarà detratto, in compensazione del credito dall'Amministrazione dall'importo da fatturare.

ART. 4 - GARANZIA

Il periodo di garanzia avrà la durata di almeno 24 (ventiquattro mesi) dalla data di approvazione del Collaudo favorevole di tutta l'apparecchiatura. La garanzia si riferisce al perfetto funzionamento di tutto il materiale fornito ed installato dall'Impresa la quale ha l'obbligo di provvedere all'assistenza gratuita, on site, con l'intervento entro 4 giorni lavorativi successivi alla chiamata, confermata per e-mail o fax.

Durante il periodo di garanzia, l'Impresa ha l'obbligo di provvedere a sua cura e spese, a tutte le operazioni di riparazione dell'apparecchiatura guasta compresa la sostituzione di quelle Parti che dovessero risultare difettose.

Nel caso in cui l'Impresa non si conformi a quanto sopra stabilito, sarà soggetta a quanto previsto dall'art.19 del presente Capitolato.

L'Amministrazione dovrà informare l'Impresa appaltatrice del tipo e dell'entità di ogni inconveniente appena questo si manifesti. Se l'Impresa appaltatrice non pone rimedio senza indugio al difetto, l'Amministrazione può farlo sistemare da terzi, a rischio e a spese dell'Impresa stessa.

ART. 5 – RESPONSABILITA' IN GENERE DELL'IMPRESA

Nell'esecuzione della fornitura l'Impresa, dovrà adottare di propria iniziativa tutti quei mezzi e cautele che valgono a prevenire danni in genere e specialmente gli infortuni, anche a terzi.

ART. 6 – ONERI PARTICOLARI PER L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

a) Non sarà ammessa nessuna richiesta da parte dell'Impresa aggiudicataria di pagamenti addizionali o di prolungamento di scadenza avanzata sulla base di errate interpretazioni di un qualunque argomento relativo ai locali, alle specifiche richieste o a queste condizioni contrattuali, argomenti sui quali l'Impresa aggiudicataria può documentarsi nella misura che riterrà soddisfacente, sia visitando i locali, sia facendo riferimento all'Amministrazione, sia tramite altre misure analoghe.

b) L'Impresa aggiudicataria dovrà consentire il prosieguo delle attività lavorative negli ambienti non direttamente interessati dai lavori.

c) L'Impresa si assumerà a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione dei lavori di che trattasi sollevando, nel contempo l'Amministrazione Universitaria.

d) L'Impresa accetterà, in caso di aggiudicazione, di fornire ed installare l'attrezzatura avente caratteristiche

tecniche conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione e specificate nei Capitolati Tecnici cui si fa espresso rinvio, fermo restando che in caso di documentata irreperibilità di qualsiasi materiale o dispositivo e ad insindacabile giudizio del Responsabile Scientifico della Attività, potrà essere ammessa altra attrezzatura avente caratteristiche tecniche analoghe.

e) L'Impresa si impegna alla osservanza delle norme e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel presente Capitolato speciale d'appalto e di quelle del D.lgs n. 163/2006.

ART. 7 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Sono a carico dell'Impresa gli obblighi ed oneri di cui appresso:

- a) la consegna e la messa in funzione delle apparecchiature fornite con relativo training in fase di installazione come specificato al successivo articolo 12;
- b) il risarcimento all'Amministrazione ed ai terzi, per danni a cose e persone che venissero procurati dall'Impresa o dal personale addetto ai lavori;
- c) ogni onere conseguente all'applicazione integrale delle norme dirette e collegate contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro in vigore;
- d) ogni spesa per stipula, bollo, registrazione, copie e stampa del contratto, nonché copie degli allegati del contratti, bolli e atti contabili, certificazioni e documenti relativi alla stipula e gestione del contratto; ogni onere fiscale e tributario su tutte le somme corrisposte per la esecuzione della fornitura di cui al presente capitolato speciale nonché, ai sensi dell'articolo 34, comma 35 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazione, dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, le spese per la pubblicazione per estratto sui giornali di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
- e) saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese relative alla presentazione del progetto e che l'Università ne sarà proprietaria unitamente alla strumentazione, in caso di aggiudicazione;
- f) la manutenzione dell'opera fino al collaudo e, in caso di malfunzionamento delle apparecchiature, per difetti di fabbricazione, la loro completa sostituzione con altrettante di pari modello come stabilito dal successivo articolo 12. In caso di malfunzionamenti successivi al collaudo, l'Impresa è tenuta al rispetto delle norme relative alla garanzia contrattuale e in particolare a quanto riportato nel citato art. 12 del presente capitolato;
- g) la pulizia delle suppellettili interessate alla fornitura nonché delle vie di transito e di accesso ai locali degli spazi eventualmente interessati al transito o deposito di materiale;
- h) le eventuali sospensioni momentanee dei lavori, connessi alla posa in opera delle forniture particolarmente rumorosi o che possano arrecare disturbi alla normale attività lavorativa dello stabilimento dove ha sede il Laboratorio;
- i) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia e di altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'appalto;
- l) di portare a conoscenza dell'Amministrazione le modifiche e le aggiunte che ritenga di effettuare nella documentazione relativa al progetto tecnico presentato;
- m) lo spostamento e successivo perfetto ripristino in sito di mobili, suppellettili e quant'altro possa risultare d'intralcio alla esecuzione delle forniture, l'adozione di tutte le cautele e prestazioni idonee a prevenire danni alle suppellettili e ai manufatti;
- n) lo sgombero del cantiere, entro venti giorni dalla ultimazione della fornitura e dell'installazione in opera, dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'Impresa;
- o) il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è compreso nel prezzo unitario complessivo offerto all'amministrazione in sede di gara

Art.8 - PREPARAZIONE DEI LOCALI

Nel sito di installazione verranno garantite dall'AMMINISTRAZIONE tutte le utenze necessarie al funzionamento degli apparati. All'inizio delle prestazioni la ditta fornitrice dovrà comunicare all'AMMINISTRAZIONE tutte le specifiche che devono essere possedute dai locali in cui sarà installata la strumentazione. Prima dell'installazione della strumentazione il FORNITORE potrà richiedere

all'AMMINISTRAZIONE (con preavviso di almeno 7 giorni lavorativi) di visitare il sito di installazione (secondo modalità ed orari da concordare con l'AMMINISTRAZIONE).

Art.9 -TRASPORTO, ACCESSO AI LOCALI PER L'INSTALLAZIONE E RISCHI DI PERDITA E DANNI

Sono compresi nel prezzo contrattuale d'appalto, oltre alla fornitura, anche l'imballaggio, il trasporto, l'assicurazione del trasporto, il carico e scarico, il conferimento e la dislocazione nei locali di destinazione, le opere di sollevamento e di trasporto interno (anche nel caso in cui i locali non siano ubicati a piano terreno), il montaggio, l'installazione, la messa in funzione.

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e di messa in opera, il FORNITORE assume l'obbligo di sollevare l'AMMINISTRAZIONE da ogni responsabilità, per tutti i rischi di perdita e di danni subiti dalle apparecchiature, non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo, negligenza o colpa grave di quest'ultima.

Il FORNITORE sarà ritenuto responsabile di tutti i danni causati dallo stesso, inclusi danni a qualsiasi parte dell'edificio provocati dallo spostamento di strumenti, materiali o apparecchiature.

Salvo diversa prescrizione dell'AMMINISTRAZIONE, al FORNITORE sarà consentito l'accesso ai locali allo scopo di consegna e installazione della fornitura durante il normale orario lavorativo dell'AMMINISTRAZIONE, che sarà comunicato dall'AMMINISTRAZIONE medesima. Gli eventuali costi a cui il FORNITORE potrà andare incontro per adeguarsi a qualunque limitazione di accesso o a qualunque procedura di sicurezza definita nell'appalto saranno considerati inclusi nel prezzo del contratto d'appalto.

ART. 10 - FORZA MAGGIORE

Nessuna delle Parti sarà responsabile per non aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali quando ricorrono cause di forza maggiore, cioè circostanze al di là di ogni ragionevole controllo da parte di esse.

ART. 11- INSTALLAZIONE, COLLAUDO E TRAINING

L'azienda fornitrice dovrà provvedere all'installazione di tutti gli apparati e del software. L'attrezzatura richiesta dovrà essere installata da personale specializzato, in accordo alle prescrizioni del costruttore e conformemente alle specifiche del presente Capitolato e comunque nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza del lavoro.

In seguito dovrà assicurarsi che siano eseguite:

- 1) la completa calibrazione in loco (o la verifica dello stato di calibrazione) di tutte le componenti e degli accessori;
- 2) il collaudo in loco della strumentazione con esplicita dimostrazione che gli apparati soddisfino tutti i requisiti sopra richiesti e specificati (si veda l'elenco di specifiche e caratteristiche tecniche riportato nei Capitolati Tecnici).

In particolare, l'operazione di collaudo è intesa a verificare, per ciascuna apparecchiatura, per il materiale utilizzato, per la posa in opera:

- la conformità al tipo, ai modelli e alle quantità descritte nel progetto del FORNITORE e la rispondenza alle caratteristiche tecniche minime prescritte dal capitolato tecnico;
- le condizioni di funzionamento, sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura e programma nei manuali tecnici e di utente.

L'operazione sarà effettuata alla presenza di incaricati del FORNITORE, che debbono controfirmare, unitamente agli incaricati dell'AMMINISTRAZIONE, ed in contraddittorio, il relativo verbale, non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione di fine lavoro.

In caso di mancato superamento delle prove di collaudo, le prove stesse dovranno essere ripetute, alle stesse condizioni, entro 10 giorni, con eventuali oneri a carico del FORNITORE.

Qualora l'opera realizzata non superi, in tutto o in parte, le prove di collaudo, l'AMMINISTRAZIONE può esercitare la facoltà di:

- richiedere al FORNITORE che metta a disposizione a sue spese, entro 20 giorni dalla data di formulazione della richiesta stessa, quanto necessario per il superamento delle prove di collaudo;
- risolvere, trascorsi 60 giorni senza esito positivo, per tutta o per la parte di fornitura non accettata al collaudo, ed eventualmente commettere la fornitura ad altre imprese, in danno, secondo i criteri indicati dalle vigenti disposizioni in materia.

Quando invece le operazioni di collaudo pongono in evidenza solo guasti ed inconvenienti che, a giudizio degli incaricati del collaudo, possono essere eliminati, il FORNITORE assume l'obbligo di:

- eliminare guasti ed inconvenienti in brevissimo termine e comunque non oltre 20 giorni dalla data del verbale di accertamento redatto dagli incaricati del collaudo;
- richiedere un nuovo collaudo non appena eliminati i guasti ed inconvenienti.

L'AMMINISTRAZIONE si riserva il diritto di provare autonomamente il sistema, onde verificarne la rispondenza alle proprie necessità, per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di installazione.

ART. 12 - REQUISITI DI QUALITA'

L'Impresa appaltatrice dovrà fornire le apparecchiature in accordo con norme e standard tecnici applicati nella migliore pratica del settore nazionale e comunitaria. L'attrezzatura fornita dovrà essere priva di ogni difetto dovuto a progettazione o errata esecuzione o materiali difettosi e dovrà soddisfare la funzionalità, le specifiche e le caratteristiche dichiarate dall'Impresa appaltatrice o modificate, secondo quanto previsto nel presente capitolato.

Tutte le apparecchiature e le strumentazioni informatiche dovranno essere nuove di fabbrica.

ART. 13 - PEZZI DI RICAMBIO

Per un periodo di almeno un anno dall'approvazione dell'atto di collaudo della fornitura, l'Impresa appaltatrice assicurerà una fornitura adeguata e tempestiva di parti di ricambio tali da consentire la corretta manutenzione della strumentazione.

ART. 14 - CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% delle forniture. Qualora il concorrente intenda subappaltare parte delle forniture deve indicare nella Dichiarazione sostitutiva le attività che intende subappaltare.

La mancata indicazione comporta la successiva impossibilità per il concorrente di subappaltare.

Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri dell'Impresa aggiudicataria, che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato.

ART. 15 -PENALI

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della strumentazione, rispetto ai termini previsti dall'art.3 del presente Capitolato, sarà applicata una penale nella misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale.

Nel caso in cui la penale superi la misura di 1/10 dell'importo della fornitura, nell'ipotesi di reiterati ritardi (oltre i venti giorni) della fornitura stessa, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Ai sensi degli artt. 244 e 245 del D.Lgs. 163/2006, l'Autorità giudiziaria competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Sezione di Lecce – Via Rubichi – 73100 Lecce.

Presentazione del ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni (art.21 L. 6 dicembre 1971, n. 1034).

Sarà esclusa la previsione della clausola compromissoria nel contratto di aggiudicazione da sottoscrivere.

ART. 17 - LEGISLAZIONE APPLICABILE

Il presente appalto, salvo diversi accordi, sarà elaborato ed interpretato secondo la legislazione italiana.

ART. 19 -AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

L'affidamento della fornitura di cui al presente capitolato d'oneri, sarà conferito all'Impresa dopo aver ottemperato a quanto previsto dalla D.Lgs. 159/2011 per l'accertamento della insussistenza di procedimenti o provvedimenti a carico del titolare dell'Impresa medesima e dei propri familiari, per l'applicazione delle misure di prevenzione in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

ART.20 – COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’ACCENSIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO

In ottemperanza alle disposizioni della L. n. 136/2010, entro sette giorni dalla sua accensione, ove non già attivo, l’Impresa è tenuta a comunicare all’Università il conto corrente su cui transiteranno i flussi finanziari per l’esecuzione della fornitura aggiudicata nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente medesimo. La conoscenza dei predetti dati è condizione essenziale per la liquidazione della fattura. Pertanto, la mancata o ritardata comunicazione dei predetti dati sospende o influenza il termine di liquidazione delle fatture e determina l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art.6, commi 4 e 5 della Legge 136/2010.

ART 21- VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento del concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza alla Legge n. 136/2010 senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni.

ART. 22 - DOMICILIO LEGALE

Il legale rappresentante dell’Impresa dovrà, nel contratto e per tutti gli effetti del contratto medesimo, eleggere domicilio in Lecce, precisandone il recapito.

Lecce, 22/09/2014

Il Direttore Generale
Avv. Claudia De Giorgi

